

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Art. 15 della Legge 241/90

TRA **COPIA CONFORME**



Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, nella persona del Presidente, Dr Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma - P.IVA 08183101008. – C.F. 97231970589

**E**

Il Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa, Via Bonanno 6, 00286820501, d'ora in avanti denominato "Dip. Farm", rappresentato dal Prof. Federico Da Settimo Passetti, nato a Pisa 03/09/1959, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Farmacia domiciliato per la sua carica in via Bonanno 6, 56126, Pisa - C.F. 80003670504, P. IVA, delegato a sottoscrivere e autorizzato alla stipula dell'accordo di collaborazione.

**Premesso che:**

Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA-CI centro per la Cerealicoltura e Colture Industriali sotto la Direzione del Prof. Nicola Pecchioni svolge le seguenti attività: studio e applicazione di molecole e biomasse biologicamente attive principalmente, ma non solo, della famiglia delle Brassicaceae. Ha inoltre un'esperienza consolidata nella estrazione, purificazione, analisi e caratterizzazione di molecole bioattive di origine naturale per un'applicazione tra gli altri nel settore della nutraceutica, della cosmeceutica, degli integratori alimentari, dei cibi funzionali.

Il laboratorio di farmacologia del Dip.Farm ha consolidate e documentate competenze scientifiche nella valutazione dell'attività farmacologica di composti biologicamente attivi (sintetici, biotecnologici e di estrazione da fonti naturali) in modelli sperimentali "in vitro", "ex vivo" ed "in vivo" e che, in particolare, una specifica esperienza è stata maturata nello studio di molecole naturali solforate presenti nelle specie della famiglia delle Brassicaceae, dei loro degli effetti farmacologici e delle loro potenzialità terapeutiche in patologie cardiovascolari e respiratorie, nei processi di invecchiamento e nei tumori.

**Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali** @ [ci@crea.gov.it](mailto:ci@crea.gov.it) f [ci@pec.crea.gov.it](mailto:ci@pec.crea.gov.it) f **W** [www.crea.gov.it](http://www.crea.gov.it)

S.S. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia Sede amministrativa

T +39 0881 742972

Via Stezzano, 24 - 24126 Bergamo

T +39 035 313132

Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna

T +39 051 6316811

Strada Statale 11 per Torino km 2,5 - 13100 Vercelli

T +39 0161 391134

Via Torrino, 2 - 81100 Caserta

T +39 0823 256201

Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

T +39 095 7653111

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte sinergici, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo.

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori della ricerca scientifica di interesse comune.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione

#### **Si conviene e stipula quanto segue:**

##### **Art. 1**

###### **Premessa**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

##### **Art. 2**

###### **Obiettivo**

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CREA e Dip.Farm per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

##### **Art. 3**

###### **Oggetto dell'attività**

Dip.Farm ed il CREA-CI si pongono l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi per la salute dell'uomo attraverso lo sviluppo di attività di ricerca comuni nel settore delle Scienze Agrarie e della nutraceutica applicata alla salute dell'uomo in un'ottica di Chimica verde condividendo in particolare l'interesse allo sviluppo scientifico e applicativo di sistemi naturali per il rilascio di H2S.

##### **Art. 4**

###### **Responsabili dell'attività**

Il responsabile scientifico dell'attività, per il CREA, sarà il Dott. Luca Lazzeri del CREA CI in collaborazione con la Drssa Eleonora Pagnotta; il responsabile per il Dip.Farm sarà il Professore Vincenzo Calderone.

#### **Art. 5**

##### **Attività ed impegni reciproci**

Dip.Farm ed il CREA-CI convengono che la collaborazione oggetto della presente convenzione riguarda lo svolgimento di attività comuni nel settore delle Scienze Agrarie, della Chimica Verde e della nutraceutica. In particolare il CREA-CI metterà a disposizione di Dip.Farm le proprie competenze nelle fasi di produzione, caratterizzazione, trasformazione, delle biomasse biologicamente attive e standardizzazione dei bioprodotto utilizzati da Dip.Farm nelle proprie ricerche sugli effetti delle molecole bioattive oggetto dello studio.

Il CREA si impegna a: mettere a disposizione di Dip.Farm le proprie competenze nelle fasi di produzione, caratterizzazione, e trasformazione, di molecole e di biomasse biologicamente attive, in particolare, ma non solo, della famiglia delle Brassicaceae. Tali materiali saranno caratterizzati e standardizzati quali bioprodotto che saranno utilizzati da Dip.Farm nelle proprie ricerche sugli effetti delle molecole e biomasse bioattive in diversi settori della salute umana attraverso studi *in vitro* su opportuni modelli cellulari, ed *in vivo* su modelli animali.

Il Dip.Farm si impegna a: utilizzare i materiali che saranno forniti dal CREA per la valutazione dei diversi effetti delle molecole e biomasse bioattive in diversi settori della salute umana.

#### **Art. 6**

##### **Oneri finanziari o Rimborso spese**

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, CREA CI e Dip.Farm concordano che ognuna delle due parti coprirà i costi delle proprie attività.

#### **Art. 7**

##### **Durata**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 (trentasei) mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Si precisa che in nessun caso sarà ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 8**

##### **Controversie**

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

#### **Art. 9**

##### **Proprietà intellettuale e industriale**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà comune di entrambe le Parti.

#### **Art. 10**

##### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 11**

##### **Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 12**

##### **Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già svolte o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

#### **Art. 13**

##### **Spese contrattuali e di registrazione**

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA richiederà a Dip. Farm il rimborso del 50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

**Art.14**  
**Norme finali**


Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il Dip. Farm e CREA e si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma 06/12 2017

**Firma per il CREA**

Dr. Salvatore Parlato  
  
Presidente CREA

**Firma per Dip. Farm**

Prof. Federico Da Settimo Passetti

Direttore del Dipartimento di Farmacia